SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » **(1023)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 804, 805
BALDINI, *relatore alla Commissione* . . 804, 805
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 805
MARANGONI 805

Discussione e rinvio:

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » **(1119)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 802, 803, 804
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . . 802
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 803

Discussione e rinvio:

« Norme transitorie in tema di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori » **(1529)** (*D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro e Tantalo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 800, 801, 802
BORSARI 801, 802
CIPELLINI 802
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 800, 802

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori » (1529), d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro e Tantalo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro e Tantalo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i deputati Micheli Pietro e Tantalo il 30 maggio 1972 presentarono alla Camera dei deputati un disegno di legge recante: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari ». Vi è da ricordare che con l'articolo unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, si era stabilito che, ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purchè giustificati da una congrua documentazione. Detta norma stabiliva, inoltre, che documenti giustificativi dovessero essere i seguenti: 1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione deve risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate, anche per riassunto, sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

Inoltre, con il quarto comma, detto articolo unico disciplinava il modo con cui devono essere regolate le pendenze relative a coloro i quali avevano già definito il debito d'imposta: recita infatti la norma: « Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge — cioè le successioni aperte prima del 28 gennaio 1970, data di entrata in vigore della legge n. 1038 — e per le quali sia stato già definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

Relativamente alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico ».

Inoltre, nel comma successivo, si dice in maniera esplicita: « Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate prima dell'entrato in vigore della presente legge ».

Questo era il tenore della normativa entrata in vigore il 28 gennaio 1970. Come dicevo all'inizio il 30 maggio 1972 i deputati Micheli Pietro e Tantalo presentarono alla Camera un disegno di legge che, praticamen-

te, proponeva un'interpretazione autentica, della legge n. 1038, in quanto l'applicazione del quarto comma di tale legge aveva dato adito a tutta una serie di contestazioni e vi era quindi bisogno di stabilire in modo preciso quale fosse la sua portata.

Presso l'altro ramo del Parlamento l'*iter* del provvedimento è stato piuttosto lungo ed ha portato, attraverso un'elaborata discussione, a una sua ristrutturazione completa. Anche il titolo del disegno è stato modificato: non si parla più di norme interpretative, ma di: « Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori ».

Il disegno di legge originario è stato cioè largamente riformato, anche recependo precise proposte di carattere tecnico suggerite dal rappresentante del Governo e viene ora al nostro esame nel testo che vi è stato distribuito. Come potete notare in esso si fa un preciso riferimento ai termini di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, numero 1038, prevedendosi che, « nelle successioni apertesi prima del 28 gennaio 1970 e per le quali fosse già stato definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti dai saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto da parte dell'amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti ».

Il comma successivo stabilisce che tale disposizione si applica in ogni e qualsiasi caso, anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo.

Viene poi disposto che i debiti derivati da effetti cambiari sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore.

Come si può dedurre dalla discussione avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento, vi è stata poi un'ulteriore precisazione, per quanto riguarda le somme già pagate: infatti è stato accolto un emendamento proposto dal presidente della Commissione, onorevole La Loggia, secondo il quale le somme già pagate non sono comunque rimborsabili.

Questo è il contenuto del disegno di legge che noi abbiamo al nostro esame. Trattandosi, in sostanza, di una materia che era già stata oggetto di una disciplina precedente, disciplina che aveva dato però luogo a qualche questione interpretativa, mi sembra che approvando il provvedimento forniamo uno strumento di definizione radicale dei problemi ancora aperti.

Pertanto, considerato anche il lungo ed approfondito esame del quale il disegno di legge è stato fatto oggetto presso l'altro ramo del Parlamento, mi permetto di raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R S A R I . Io ho delle sostanziali riserve da muovere. Noi stiamo veramente facendo delle cose enormi. Il disegno di legge riguarda una legge che è abrogata dal 1° gennaio 1973: perchè vogliamo tornare ad occuparci di quest'argomento? Perchè vogliamo innovare continuamente non tenendo conto dello sforzo che si è fatto con la riforma tributaria che, se non altro, doveva aprire una strada nuova, lungo la quale si sarebbe dovuti andare avanti coerentemente, visto che almeno alcuni aspetti della riforma erano positivi. Adesso andiamo invece a creare delle nuove procedure, delle nuove complicazioni. Per questa ragione siamo decisamente contrari al disegno di legge e riteniamo che la Commissione farebbe bene a riflettere prima di approvarlo. Veramente ci stiamo mettendo su una strada pericolosa con questo stillicidio di continue concessioni e ciò proprio in un momento nel quale si stanno prendendo misure fiscali che hanno la rilevanza che tutti sappiamo. Se ho ben capito con questo provvedimento sanciamo la rinuncia da parte dell'Amministrazione alle proprie posizioni creditorie, anche quando esse sono già state riconosciute in via amministrativa o giudiziaria; mi sembra

veramente una cosa assurda. Confesso che il disegno di legge l'ho guardato solo adesso perchè di questo problema era stato incaricato un altro collega, ma mi è immedatamente apparsa l'incongruenza di queste norme. Arriviamo a questa conseguenza paradossale: che l'Amministrazione è tenuta alla riduzione anche nei confronti di quei contribuenti la cui posizione è stata decisa, in via amministrativa o giudiziaria, con provvedimento definitivo ad essi sfavorevole.

C I P E L L I N I . Proporrei un breve rinvio allo scopo di meglio approfondire il problema.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che questa sia una proposta saggia.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Capisco le perplessità manifestate dai colleghi, che sono quelle affiorate anche in sede di discussione alla Camera dei deputati. Sono perciò favorevole alla proposta di rinvio per un maggiore approfondimento del problema; ma vorrei far presente che qui si tratta praticamente di regolamentare in maniera più precisa una materia che era già stata disciplinata dalla legge n. 1038 del 1969, concernente le successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge medesima. In sostanza, si cerca di puntualizzare con maggiore precisione l'ambito applicativo di una precedente disposizione.

B O R S A R I . Ma gli effetti della norma che dovremmo modificare sono praticamente cessati. La materia contemplata dalla proposta attiene ad una normativa abrogata, dal 1° gennaio 1973, dalle nuove norme in materia di successioni.

P R E S I D E N T E . Se siamo d'accordo sulla proposta di rinvio, credo sia inutile discutere ancora sul merito della questione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizoni di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 2 aprile 1910, n. 204 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge riguarda l'Eurofima e l'estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

L'Eurofima, società europea per il finanziamento di materiale ferroviario, venne istituita a Berna nel 1955 dai rappresentanti di alcuni Paesi europei: l'Italia, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera e la Jugoslavia. Lo scopo della società, quale risulta dalla Convenzione firmata il 26 febbraio 1958, è quello di dare vita ad un sistema internazionale di finanziamento e di acquisti di materiale rotabile — locomotive, carrozze per viaggiatori e carri merci — nel quadro di un'integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo.

In questa visione, i Paesi firmatari della Convenzione del 1958 convennero sul carattere spiccatamente pubblicistico dei fini perseguiti dall'Eurofima e riconobbero l'opportunità di facilitare l'azione della società, all'interno dei rispettivi ordinamenti giuridici, anche con l'adozione di provvedimenti eccezionali. Provvedimenti eccezionali che sono stati già adottati dagli altri Paesi e che il nostro Governo intende ora adottare con il disegno di legge in esame.

Quali sono le facilitazioni che vengono concesse all'Eurofima? Sono quelle di cui già usufruiscono la Banca europea per gli investimenti, la CECA e l'EURATOM per le operazioni di prestito in Italia. Si tratta cioè di dare all'Eurofima, quando effettua operazioni di prestito in Italia, la possibilità di essere esente da tasse, imposte e tributi che spettano all'erario, fatta eccezione per gli effetti cambiari, i quali sono soggetti all'imposta di bollo di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire. Questo è quanto viene previsto nell'articolo 2 del disegno di legge. In tal modo l'Eurofima potrà operare anche sul nostro mercato, specialmente in questo periodi in cui gli elevati costi renderebbero impossibile qualsiasi operazione. D'altra parte, tenuto conto che gli scopi della società sono indirizzati al perseguimento di un'integrazione progressiva delle ferrovie, integrazione riconosciuta da tutti i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione, si ritiene necessario riconoscere queste agevolazioni che, come ho detto prima, già la BEI, la CECA e l'EURATOM hanno ottenuto.

Il disegno disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 stabilisce che gli interessi corrisposti alla Eurofima in dipendenza dei prestiti contratti, con o senza emissione di titoli, sono esenti da qualsiasi imposta diretta. L'articolo 2 l'ho già citato. L'articolo 3 prevede l'estensione, ai titoli in lire italiane emessi in Italia dalla società, delle disposizioni di cui all'articolo 29, primo comma, del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con degio decreto 28 aprile 1910, n. 204. L'articolo 4, invece, limita, in un certo senso, le agevolazioni tributarie concesse, assoggettandole alla disciplina di cui all'articolo 9, numeri 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 contenente la delega al Governo per la riforma tributaria.

Come è noto, il citato articolo 9 della legge-delega stabilisce che la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai princìpi di generalità e di progressività dell'imposizione osservando inoltre, in particolare, i seguenti criteri direttivi:

1) i reddito che a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette sono esenti da tali imposte potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fische e sul reddito delle persone giuridiche o esentati dall'imposta locale sui redditi.

In particolare, al punto 6) del medesimo articolo 9 si stabilisce che: « le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente stabiliti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e delle imposte di fabbricazione e di consumo, se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituiti dalla concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta ».

Questa è la sostanza del disegno di legge, che peraltro è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento sin dal maggio 1973 e che il relatore raccomanda vivamente alla Commissione per una sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E . Prima di aprire la discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo avendo questi accennato ad alcune modifiche che dovrebbero essere apportate al testo in esame.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare atto di ammenda perchè, essendo venuto in sostituzione di un collega che ha la delega per tale materia, ho ricevuto il fascicolo ieri sera e non ho potuto parlare del problema con il re-

latore. D'altra parte, mi sembrava che il disegno di legge non si sarebbe esaminato questa mattina e non ho fatto in tempo a richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, ferma restando la sua validità, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al testo approvato dalla Camera nel maggio 1973, per adeguarlo a quanto disposto dai decreti delegati emanati in attuazione della riforma tributaria.

Si tratta più che altro di emendamenti ispirati da esigenze di coordinamento, ma essendo abbastanza complessi mi farei carico, se il Presidente me lo consente, di esporre direttamente al senatore Cipellini il parere del Governo affinchè non si faccia una norma in contrasto con il decreto n. 597 del 29 settembre 1973. Sarebbe inoltre necessario apportare una piccola modifica all'articolo 2, dove si parla di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire. Questo per motivi tecnici, cioè per semplificare l'applicazione dell'imposta di bollo sulle cambiali e per uniformare il disegno di legge alle norme contenute nel citato decreto n. 597.

P R E S I D E N T E . La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Governo ed è d'accordo, io credo, nell'accettare un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali » (1023) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Baldini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede l'adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali.

Il trattamento del personale di custodia dei canali demaniali era stato già disciplinato con il regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, il quale, all'articolo 23, prevedeva per detto personale la concessione, ove fosse possibile, di un locale per l'alloggio, della legna per il fuoco e di una striscia di terreno da coltivare ad orto. Le spettanze che non si potevano somministrare in natura, erano sostituite da un'indennità annua in danaro ragguagliata a lire 100 per l'alloggio, lire 60 per la legna e lire 40 per l'orto, se l'agente aveva famiglia; lire 60 per l'alloggio, lire 30 per la legna e lire 24 per l'orto, se l'agente era celibe o vedovo senza prole o non avesse comunque il carico della famiglia.

Ora, questo disegno di legge viene a sostituire completamente l'articolo 23 del citato decreto 20 gennaio 1921, n. 454, già modificato con il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567.

L'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, sia concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze; in mancanza di idoneo alloggio di servizio spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un'indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole.

Questo provvedimento, che viene ad allinearsi ad altri due provvedimenti che già sono stati approvati, riguardanti l'uno il riordinamento strutturale dei ruoli organici dell'ANAS e l'altro la revisione dei ruoli degli ufficiali e sorveglianti idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, mira a porre sullo stesso piano, equiparandoli nel trattamento economico, il personale di custodia dei canali demaniali, i cantonieri dell'ANAS e gli ufficiali e sorveglianti idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, questo disegno di legge si propone — come ha detto il relatore — di adeguare alcune indennità spettanti al personale del ruolo degli assistenti idraulici nonchè del ruolo ad esaurimento dei custodi idraulici. Da quanto ha già esposto il relatore, credo che si possa dedurre con molta facilità l'urgenza del provvedimento, soprattuto quando si pensi che si tratta di adeguare alcune indennità previste in una misura, direi, ancora borbonica, che non ha alcun riferimento alla situazione di oggi. Per altre categorie similari di personale statale queste indennità sono state già rivalutate: con la legge 7 febbraio 1961, n. 59, per quanto riguarda i cantonieri dell'ANAS e con la legge 23 febbraio 1967, n. 88, per quanto riguarda gli ufficiali e sorveglianti idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. A me pare non solo necessario ma anche urgente eliminare una palese ingiustizia, verso la categoria degli assistenti e dei custodi idraulici, perequandone il trattamento a quello goduto dalle categorie similari già menzionate. Non è possibile lasciare immutata la situazione.

Nell'attuare questa perequazione, mi è sembrato molto opportuno eliminare le voci relative alle indennità per la legna e per l'orto, che sono fuori della realtà Infatti neanche i salariati agricoli hanno più queste indennità! Desidero tuttavia osservare che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze; nel caso di mancanza di idoneo alloggio spetta un'indennità mensile, che è di 6.000 lire per quelli con carico familiare e di 4.000 lire per quelli senza carico familiare Se pensiamo a quello che è il livello dei prezzi e il valore della moneta oggi, ci rendiamo conto dell'assoluta irrisorietà delle provvidenze che stiamo per approvare che rappresentano quasi una beffa per la categoria interessata. È veramente una cosa insostenibile: non c'è bisogno di fare calcoli complicati per rilevare che la misura prevista per questa indennità non risponde in alcun modo alle esigenze effettive delle categorie interessate. Io, signor Presidente, non conosco esattamente l'ammontare delle indennità percepite dalle categorie similari dei cantonieri dell'ANAS e degli ufficiali e sorveglianti idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici...

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* È lo stesso.

M A R A N G O N I . Bisognerebbe elevarle, evidentemente, per adeguarle ai tempi. Comunque il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole, così come ha fatto quando il provvedimento è stato discusso alla Camera dei deputati, sottolineando, al contempo, la necessità di un aggiornamento e di un adeguamento di queste indennità, in modo da rispondere alla situazione e alle esigenze di oggi.

P R E S I D E N T E . Intanto mi pare sia giusto oggi fare quello che è possibile.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* A me pare di poter dire, dopo aver ringraziato il relatore Baldini per l'illustrazione del provvedimento, che l'invito del senatore Marangoni ad elevare queste indennità va tenuto senz'altro presente. D'altra parte il disegno di legge in esame si limita ad allineare le predette indennità a quelle di cui già godono categorie similari. Il trattamento di queste categorie è indubbiamente insufficiente, per cui credo che, se ci saranno delle iniziative per elevare queste indennità, portandole a cifre meno simboliche di quelle attuali, il Governo, Tesoro permettendolo, non dovrebbe essere contrario. Ma intanto è opportuno varare il presente provvedimento, del quale quindi raccomando l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.

In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un'indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO